

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 32/46/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 52/43/10, pronunciata l'11 gennaio 2010 dalla Sezione 43 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata il 16 marzo 2010.

Appellante: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano

Appellato: BREKKA S.R.L.

Con proprio atto di ricorso del 9 maggio 2011, l'appellante interponeva Appello alla sentenza n. 52/43/10, pronunciata l'11 gennaio 2010 dalla Sezione 43 della C.T.P. di Milano, con cui il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.R1P036C02761/2008, anno d'imposta 2005. Con tale atto impositivo l'ufficio, qui appellante accertava in capo all'allora ricorrente, relativamente all'anno d'imposta 2005, una maggiore base imponibile ai fini delle IIDD e dell'IVA, scaturente dall'accesso effettuato presso la sede della società nel corso del 2008, a seguito del quale veniva notificato dallo stesso ufficio, in data 18 aprile 2008, il relativo P.V.C. Successivamente, in data 22 dicembre 2008 veniva notificato l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio riprendeva a tassazione maggiori ricavi presunti, ricavi non dichiarati, costi non inerenti, e costi pluriennali per la quote parte non deducibile.

Sulla base di tale presupposto, l'ufficio accertatore procedeva, a' sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, ad accertare il maggior reddito di impresa, ai fini IRES ed IRAP, di € 317.667,00.= nonché una maggiore imposta IVA per € 19.476,00.=, oltre a sanzioni.

Nello specifico, tali riprese riguardavano l'accertamento di maggiori imponibili fiscali a seguito delle seguenti riprese:

AI FINI IRES ED IRAP

1) ricavi non contabilizzati e non dichiarati per € 63.225,56.= (a'sensi dell'art. 85 del TUIR;

2) Omessa fatturazione di ricavi per € 2.642,89.= (a' sensi dell'art. 85 del TUIR);

3) costi non inerenti per € 25.553,27.= (a'sensi dell'art. 109, commi 1 e 4 del TUIR);

- 4) costi non interamente deducibili per €. 34.332,36.= (a'sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR)

- 5) costi non interamente deducibili per €. 28.366,00.= (a'sensi dell'art. 109 del TUIR) Al FINI IVA

- omessa fatturazione di operazioni imponibili (in violazione degli artt. 21, 27 e 28 del D.P.R. 633/72)

- indebita detrazione IVA per costi non inerenti (in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72) Con la sentenza de qua il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso di parte ricorrente, annullando le riprese fiscali limitatamente ai rilievi 1 (€ 63.225,56.=), 2 (€ 2.642,89.=) e parte del 3 (€ 850,27.=), limitando così ad € 250.949,00.= il reddito di impresa accertato.

Con proprio ricorso in Appello, depositato il 9 maggio 2011, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, lamentando la parziale erroneità del giudizio formulato

dai giudici di primo grado, in riferimento alle riprese confermate, e chiedendone la relativa riforma. Sottolineava, in primis, parte appellante che i rilievi n. 4) (costi non interamente deducibili per € 34.332,36.=) e 5) (costi non interamente deducibili da imputare al conto spese di rappresentanza per € 28.366,00.=) non erano stati contestati dalla società e pertanto erano da considerare oramai definitivi.

In riferimento agli altri rilievi, l'ufficio contestava invece le argomentazioni utilizzate dalla C.T.P. per motivare le proprie decisioni in merito alla legittimità o meno dell'avviso di accertamento impugnato dalla società.

Riguardo la prima ripresa fiscale, sottolineava l'errata motivazione con cui la C.T.P. aveva criticato il metodo di controllo utilizzato, confondendo il metodo accertativo analitico (utilizzato dall'ufficio) con quello induttivo.

In particolare, con il primo rilievo, l'ufficio aveva rilevato ricavi non contabilizzati e non dichiarati sulla base della differenza di inventario riscontrata, che la C.T.P. aveva invece giudicato "fisiologica" e pertanto accettabile.

Parte appellante al contrario citava una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale sottolineava che il riscontro di differenze di magazzino era di per sé idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, indipendentemente dall'esiguità della percentuale di scostamento.

Evidenziava, dunque l'ufficio la correttezza della metodologia utilizzata per l'accertamento di ricavi non contabilizzati e non dichiarati, a differenza di quanto sostenuto dai Giudici di prime cure i quali, a suo dire, non si erano attenuti al thema decidendum delineato dalle parti.

Spiegava infatti l'ufficio appellante che la società aveva motivato tale discrepanza eccependo la perdita di pezzi a seguito di errore umano, fatto tra l'altro che, a detta dell'A.F., non era stato minimamente provato.

Circa l'omessa fatturazione di ricavi per € 2.642,89.= (rilievo 2), l'ufficio riteneva soltanto apparente la motivazione con la quale la C.T.P. decideva di annullare il rilievo, in quanto la parte in realtà non aveva fornito alcuna prova adeguata, bensì soltanto una spiegazione che aveva, di fatto, convinto i Giudici.

Alla luce di tali argomentazioni, l'appellante ufficio chiedeva, in riforma parziale della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello.

La società, qui appellata, presentava proprie controdeduzioni depositate l'8 giugno 2011 con le quali eccepiva, in primo luogo, la correttezza della terminologia utilizzata dalla C.T.P. nella sentenza qui impugnata dall'ufficio.

Evidenziava, a tal proposito, parte appellata che i maggiori ricavi erano infatti stati determinati non in via analitica come voleva far credere l'ufficio, bensì in via induttiva, sulla base di presunzioni assolute, in violazione degli artt. 2727 e 2779 c.c., per carenza dei necessari connotati di "gravità, precisione e concordanza".

La società sottolineava infatti la contraddittorietà dell'ufficio in quanto in presenza di una contabilità ordinaria giudicata regolare, non era lecito presumere induttivamente valori e quantità diverse da quelle risultanti dalle stesse scritture contabili.

In accordo con quanto rilevato dai Giudici di prime cure, la società riteneva errato il metodo utilizzato dall'ufficio per la determinazione di maggiori ricavi, poiché a suo dire una conta fisica (e non sulla carta) del magazzino avrebbe permesso di pervenire a dati meno approssimativi di quelli ricavati dai verificatori.

Riteneva altresì infondata, parte appellante, l'accusa rivolta alla C.T.P. riguardo il fatto di aver ampliato il thema decidendum, stante il fatto che i Giudici di prime cure avevano recepito, nella sentenza, proprio le obiezioni sollevate nel ricorso principale dalla stessa società.

Giudicava poi fuorviante la sentenza citata nell'appello in quanto si riferiva a differenze inventariali riscontrate in sede di verifica, fattispecie ben diversa, a suo dire, da quella oggetto del contendere.

Spiegava parte appellante che i Giudici avevano motivato la loro decisione non sulla base dell'esiguità delle differenze inventariali, bensì sull'inidoneità dei dati utilizzati per determinare i maggiori ricavi nell'avviso di accertamento.

Circa il secondo rilievo, relativo a costi non inerenti e non interamente deducibili, la società sosteneva di aver ampiamente documentato e provato, in fase di ricorso, l'infondatezza del secondo rilievo, così come stabilito anche nella sentenza.

Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

L'operato del primo giudice trova piena conferma, in quanto nella sentenza qui impugnata sono stati esaminati attentamente i rilievi fiscali oggetto di contestazione.

Sono state prese in considerazione le poste che formavano l'oggetto dell'avviso di accertamento e successivamente le conclusioni cui sono giunti i primi giudici, nella loro sentenza. Le argomentazioni della sentenza vengono confermate "tout court" da questo Giudice. Nella parte descrittiva della presente sentenza sono state elencate dettagliatamente le singole riprese fatte dall'ufficio, ed esaminate dal primo giudice, che ora non vengono riportate in questa parte della sentenza, per le quali però il Consesso giudicante non può altro che trovare totale conferma.

Il tipo di attività svolta dalla società interessava numerosissimi articoli e, quindi, le conclusioni alle quali sono giunti i Giudici di prima istanza non possono che essere confermate.

Le singole motivazioni riferite ad ogni singola posta, come puntualmente espresse nella sentenza di primo grado, vengono condivise totalmente da questo secondo Giudice. L'appello dell'ufficio, a tale punto, risulta essere un mero pretesto con l'unico scopo di impugnare il verdetto del primo giudice. Le spese di giudizio vengono compensate fra le parti. Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.